


COSMARI SRL

**Procedura aperta telematica, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di ritiro e avvio a riciclo rifiuti imballaggio in vetro, provenienti dalla raccolta differenziata urbana, stoccati presso la piattaforma Cosmari di Tolentino – EER
15.01.07.**

CAPITOLATO TECNICO

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Brigitte Pelli)



COSMARI SRL

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO ED IMPORTO

L'A.Q. ha per oggetto il servizio di ritiro e avvio a riciclo rifiuti di imballaggio in vetro, provenienti dalla raccolta differenziata urbana, stoccati presso la piattaforma Cosmari di Tolentino, da affidare a soggetti autorizzati al trattamento e recupero di tali materiali. Si specifica che l'importo di gara indicato al punto 5. Del Bando di Gara, è calcolato su prezzi unitari pari a **150,00 €/ton**, resa franco piattaforma di conferimento COSMARI e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad € 5,00/ton.

Resta inteso che, se il valore massimo riconosciuto per la durata del contratto e per il periodo di eventuale rinnovo, dovesse essere inferiore al valore indicato da COREVE per la Fascia di qualità A, l'aggiudicatario del servizio riconoscerà a COSMARI tale corrispettivo.

Dall'importo indicato sono esclusi tutti gli oneri relativi al caricamento dei rifiuti sui mezzi dell'aggiudicatario, in quanto il servizio di caricamento verrà effettuato da **COSMARI** tramite l'utilizzo di una pala meccanica, avente alzata (ottenibile utilizzando anche rialzi, pedane anche mobili, etc.) non inferiore a 4,30 mt. Viste le possibili interferenze tra il personale di COSMARI e il personale dell'operatore economico aggiudicatario, si è proceduto alla redazione di specifico D.U.V.R.I. e delle relative procedure. L'importo complessivo a base d'asta dell'Accordo Quadro è fissato in **€ 922.500,00 (Euro novecentoventiduemilacinquecento/00)** di cui **€ 891.750,00 (Euro ottocentonovantunomilacinquecento/00)** soggetti ad aumento ed **€ 30.750,00 (Euro trentamilasettecentocinquanta/00)** per oneri della sicurezza non soggetti ad aumento. L'importo sopra riportato è stato calcolato sui quantitativi di rifiuti basati su dati storici e stimati indicativamente in 6.150,00 ton di vetro per mesi 6.

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, nella misura pari a **€ 36.900,00 (Euro trentaseimilanovecento/00)**, compreso nell'importo a base d'asta.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il contratto avrà **durata pari a mesi 6 (sei)** e sarà stipulato "a misura", secondo i quantitativi riportati al punto 5) del Bando di gara e all'art. 1 del presente Capitolato Tecnico.

COSMARI Srl si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto di Accordo Quadro alla scadenza, per un ulteriore semestre, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale. In difetto di rinnovo, COSMARI si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di dell'accordo quadro, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

In tal caso, l'importo complessivo del servizio sarà pari a € 1.845.000,00 e l'aggiudicatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni e prezzi d'offerta.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il materiale vetroso oggetto di cessione sarà reso disponibile sulla base di un programma di massima redatto settimanalmente da **COSMARI**. In ogni caso, ciascun carico dovrà essere ritirato tassativamente entro il termine massimo di 5 giorni dall'avviso di merce pronta trasmesso via mail direttamente da **COSMARI**.

Gli automezzi dell'aggiudicatario, adibiti al carico del materiale pressato, potranno accedere all'interno di **COSMARI** nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00, il sabato dalle 7.30 alle 12.00.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'integrale ritiro del materiale oggetto della presente selezione, comprese le eventuali variazioni in aumento che dovessero essere richieste in corso di contratto.

ART. 4 – CONFORMITA' QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI

Il rifiuto verrà pesato a cura di **COSMARI** in uscita dall'impianto e successivamente verificato a destino della sede dell'aggiudicatario. Il peso riscontrato a destino verrà riconosciuto ai fini della contabilità e liquidazione delle prestazioni effettuate.

COSMARI SRL

In caso di discordanza sulle quantità tra il peso riscontrato in partenza e quello in arrivo, **COSMARI** potrà chiedere delle verifiche che verranno effettuate in contraddittorio. La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi visiva e/o merceologica al momento dello scarico.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia rilevato eventuali problematiche, avvertirà tempestivamente **COSMARI**, con il quale si concorderanno le necessarie e tempestive azioni.

ART. 5 – VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Capitolato, nella Lettera di invito e nel relativo Disciplinare. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, **COSMARI Srl** non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica e comunque non prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, l'aggiudicatario della gara, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace della gara, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall'art. 93 comma 7 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere validità minima di 6 mesi continuativi.

ART. 6 – PENALI

Il servizio dovrà comunque essere iniziato, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione dichiarata efficace, in pendenza della stipula del contratto. Il servizio si intenderà regolarmente avviato quando tutte le condizioni, dotazioni e prestazioni di cui al presente Capitolato saranno soddisfatte e l'aggiudicatario sia nelle condizioni di rispettare tutte le obbligazioni inerenti l'esecuzione del servizio medesimo.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio o nella successiva esecuzione del contratto, **COSMARI** applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatreper cento) dell'importo presunto contrattuale.

Le penali comminate saranno detratte dai compensi mensili eventualmente maturati dall'aggiudicatario del servizio, senza escludere comunque il risarcimento dei maggiori danni che COSMARI dimostri di aver subito.

COSMARI procederà altresì alla risoluzione del contratto e/o all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario, qualora i ritardi siano di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio e comunque, quando le penali superino l'importo previsto dalla vigente normativa (10% dell'importo contrattuale).

Per il mancato raggiungimento dei quantitativi previsti al precedente articolo 1 l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere nei confronti di **COSMARI**.

Per quantitativi maggiori del previsto, l'aggiudicatario rimane impegnato a ritirare, al prezzo offerto, materiali fino ad un massimo del 50% in più rispetto a quelli sopra indicati per le varie tipologie, salvo diversa intesa tra le parti.

ART. 7 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro il termine di cui al precedente articolo 6, anche sotto riserva di legge. All'atto della consegna del servizio l'aggiudicatario dovrà rendere disponibili tutte i mezzi previsti per l'esecuzione del servizio.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, ma si applicherà la penale di cui al precedente articolo 6. Trascorso inutilmente anche il secondo termine per la consegna, **COSMARI** avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto incamerando la cauzione provvisoria,

COSMARI SRL

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, e di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro al secondo classificato nella graduatoria di gara.

Qualora l'aggiudicatario voglia far valere pretese relative a differenze tra le condizioni locali e i dati di gara dovrà formulare riserva sul verbale di consegna.

La stipulazione del contratto avverrà nei modi e nei tempi indicati da COSMARI e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 – VARIANTI E/O MODIFICHE AL CONTRATTO

Cosmari si riserva di introdurre modifiche e varianti nel corso del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del citato articolo, in caso di aumento dell'importo contrattuale, in dipendenza della variante, fino alla concorrenza del "quinto d'obbligo", il fornitore sarà tenuto ad eseguire il servizio in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

ART. 9 – RISOLUZIONE PER GRAVE INDEMPIMENTO

Nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante può risolvere il contratto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in particolare in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per il Cosmari notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 120, comma 6;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara ovvero avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'accordo quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) l'affidatario abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile unico di progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile di progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette

COSMARI SRL

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria in nessun caso potrà cedere, parzialmente o totalmente, il contratto a terzi, salve le deroghe previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. E' consentito il subappalto di quota parte del servizio alle condizioni e termini indicati all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 – CLAUSOLA REVISIONALE

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, in conformità agli artt. 60 e 120, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 1664 del Codice civile.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e gli affidatari danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dagli affidatari.

Qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singole voci di prezzo che determinano aumento del corrispettivo superiore al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto a formulare apposita istanza alla Committente, fornendo prova documentale dei maggiori oneri sostenuti.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali del prezzo che incidono sul corrispettivo contrattuale. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), e Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuto.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo offerto dall'affidatario in relazione ai singoli ordinativi/contratti applicativi. Le compensazioni di cui al presente articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 12 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il contratto verrà stipulato "a misura" ed il corrispettivo per le quantità affidate da COSMARI Srl all'aggiudicatario dovrà essere liquidato dalla stessa, dietro presentazione di fatture mensili, prodotte da COSMARI, riportanti le tonnellate effettivamente trasportate nel mese precedente per il prezzo offerto in sede di gara.

Le fatture mensili saranno inviate da COSMARI entro il 7° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, contestualmente all'invio del D.U.R.C. Gli importi relativi alle fatture dovranno essere liquidati, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario.

COSMARI SRL

Con la firma del contratto COSMARI Srl si impegna a comunicare all'aggiudicatario, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'accordo quadro e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall'aggiudicatario nei riguardi di eventuali suoi subappaltatori.

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Sono ad esclusivo e completo carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, comprese le imposte di bollo e registro, tutte le spese riguardanti la redazione del contratto di servizio, la stesura delle relative copie dei documenti che dovranno essere uniti allo stesso, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente articolo, senza diritto ad alcuna rivalsa. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di procedere al versamento anticipato delle suddette spese prima della stipula del contratto.

Nell'eventualità che dette spese vengano sostenute dal Cosmari, verranno detratte dalle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, dalla cauzione definitiva.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Con l'aggiudicatario si farà luogo a stipulazione di contratto mediante struttura privata, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale all'atto della stipula, dovrà versare una somma di € 300,00 a titolo di acconto sulle spese, con conguaglio al termine del servizio. Ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione dell'esito di gara dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dichiarata efficace. Le prestazioni di cui al presente Capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- Da parte di COSMARI: l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta, ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- Da parte dell'aggiudicatario, COSMARI si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Copia del presente Capitolato Tecnico;
- b) Copia dell'offerta.

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere, ad ogni effetto di legge, il proprio domicilio in Tolentino.

ART. 16 - CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE PER I LAVORATORI

Poiché in sede di analisi dei prezzi COSMARI si è basato, riguardo al costo della manodopera, sul trattamento contrattuale di categoria, l'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei suoi dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, applicabili alla data in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essi. L'aggiudicatario è altresì responsabile nei confronti di

COSMARI SRL

COSMARI Srl dell'osservanza delle norme di cui al precedente paragrafo, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di COSMARI. **In caso di ritardi nei pagamenti ai dipendenti da parte dell'aggiudicatario, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto quest'ultimo a provvedere. Ove questi non contesti formalmente e motivatamente la richiesta o non provveda entro il termine assegnato, COSMARI Srl provvederà a pagare direttamente ai lavoratori quanto dovuto, detraendo l'importo dalle somme dovute all'aggiudicatario.**

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei CCNL, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50%. COSMARI dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti. Le ritenute saranno svincolate soltanto dopo che gli enti preposti avranno comunicato l'assenza di inadempienze. **Il mancato versamento delle retribuzioni di cui all'articolo precedente e/o dei contributi previsti dalla vigente normativa determina altresì, ad insindacabile giudizio di COSMARI, la risoluzione del contratto di accordo quadro.** La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'avvio del servizio e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dello stesso. In caso di inosservanza dell'aggiudicatario dei tempi di cui sopra, è facoltà di COSMARI applicare una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza. **Trascorso inutilmente tale termine, è in facoltà di COSMARI procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento.** La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. In caso di inosservanza dell'aggiudicatario dei tempi di cui sopra, è facoltà di COSMARI applicare una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza. **Trascorso inutilmente anche tale termine, è in facoltà di COSMARI procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento.** L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido del rispetto degli obblighi suddetti da parte del subappaltatore. Il pagamento dei corrispettivi mensili è comunque subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. da cui risulti la regolarità dell'aggiudicatario rispetto agli obblighi di versamento agli enti previdenziali e dell'assicurazione obbligatoria, nonché della regolarità fiscale. Valgono le regole introdotte dal D.L. 124/2019.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del Regolamento U.E. 679/16 COSMARI si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'aggiudicatario nell'elenco dei propri clienti, ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, ai sensi dell'art. 13 della legge citata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Brigitte Pelli)

